

Legge regionale 28 aprile 1994 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

Art. 159

Partecipazioni alla << Finest SpA >> ed al << Centro di servizi e di documentazione >> (programma 3.5.1.)

1. La spesa di lire 20.000 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 96, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è ridotta di lire 2.700 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

2.

(ABROGATO)

(1)

3.

(ABROGATO)

(2)

4.

(ABROGATO)

(3)

5. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 97, comma 2, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 300 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

6. In attuazione dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991 e per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 34/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al << Centro di servizi e di documentazione per la

cooperazione economica internazionale >> di Gorizia la somma di lire 2.000 milioni.

7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.

8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

9. Corrispondentemente è prevista, per i medesimi anni, sul capitolo 537 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, la riduzione e l'iscrizione dell'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, della legge n. 19/1991 .

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera gg), L. R. 10/2012

2 Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera gg), L. R. 10/2012

3 Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera gg), L. R. 10/2012